Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA GABRIELLA ROSSI

Seduta del 24/06/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 11/05/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 22/08/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso delle commissioni non maturate per la somma, calcolata secondo il criterio lineare proporzionale, di € 691,00.
Chiede altresì il rimborso delle spese legali e finanziarie sostenute, pari a € 250,00.
Costituitosi, l'intermediario precisa in primo luogo di aver incorporato la società con cui il ricorrente ha sottoscritto il contratto, subentrando a titolo universale in tutti i suoi rapporti.
Si oppone poi alle pretese del cliente, eccependo:
- di aver già proceduto al rimborso, secondo il criterio pro rata temporis, di € 475,08 a titolo di commissioni di gestione, da considerarsi recurring.
- la natura up-front delle "commissioni rete esterna", stante anche le evidenze documentali che attestano l'intervento e lo svolgimento di attività, fin dalla fase di promozione e collocamento del prestito, del soggetto che ha intermediato il credito (allega fattura del 16/06/2015, nonché contabile del bonifico effettuato):
- la natura up-front anche delle "commissioni di attivazione" e delle "spese di istruttoria", in quanto remunerative di attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto.

Per quanto riguarda la sentenza della Corte di Giustizia dell'11.09.2019, l'intermediario afferma che l'avallo del Regolatore secondario in merito alla previsione dell'art. 125 sexies del TUB – che in caso di estinzione anticipata riconosce al cliente il rimborso soltanto degli

interessi e dei costi che siano “dovuti per la vita residua del contratto” – ha creato nei finanziatori un “legittimo affidamento” circa la correttezza del loro operato.
Esclude, inoltre, l’efficacia diretta della Direttiva nel nostro ordinamento (al riguardo, richiama la sentenza n. 10489/2019 del Trib. di Napoli); né – afferma la resistente – sussiste l’obbligo di interpretazione della normativa nazionale in modo conforme alla sentenza della CGUE.
In ogni caso, ritiene che non possano essere restituite le commissioni rete esterna, trattandosi, come detto, di costi imposti da terzi.
Eccepisce infine l’infondatezza della richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, non essendo obbligatoria l’assistenza legale davanti all’ABF e vista la serialità del contenzioso.
Tutto ciò posto, chiede pertanto di rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto.
Con le repliche il ricorrente contesta le difese dell’intermediario ed insiste per l’accoglimento delle proprie pretese.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla riduzione del costo totale del credito per effetto dell’anticipata estinzione di un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento.
Con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di contratti CQS, poi anticipatamente estinti, si fa integrale rinvio alle articolate motivazioni della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, di cui si riporta il principio di diritto ivi enunciato:
“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.
“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.
“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.
“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Con riferimento al caso specifico il Collegio rileva la natura up front delle Commissioni istruttorie, delle Commissioni di attivazione e delle Commissioni rete esterna, in quanto tutte corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Ritiene invece recurring le Commissioni di gestione, remunerative di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto, il cui importo retrocedibile va peraltro considerato al lordo della somma di € 50,00 imputato a spese fisse, in quanto non chiaramente identificate. In linea con il consolidato orientamento, reputa che le voci up front vadano rimborsate in

proporzione agli interessi e che quelle recurring vadano rimborsate secondo il criterio il pro rata temporis.
Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente ai rimborsi del costo totale del credito, sulla base del seguente prospetto:

durata del finanziamento	120
rate scadute	51
rate residue	69

TAN	4,75%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	57,50%
- in proporzione alla quota	35,43%

n/c			Importo	restituzioni: In proporzione lineare	restituzioni: In proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	C) commissioni di attivaz.	(up front)	€ 517,44	€ 297,53 ○	€ 183,33 ◉	○		€ 183,33
○	D) comm. di gestione	(recurring)	€ 666,17	€ 383,05 ◉	€ 236,02 ○	○	€ 475,08	-€ 92,03
○	E) spese istrutt. / notifica	(up front)	€ 450,00	€ 258,75 ○	€ 159,43 ◉	○		€ 159,43
○	F) comm. rete esterna	(up front)	€ 396,00	€ 227,70 ○	€ 140,30 ◉	○		€ 140,30
◉				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0
◉				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0
								€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 391
interessi legali	no

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 391,00
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS